

Codice A1816B

D.D. 19 maggio 2022, n. 1418

PI 6380 - CNPO913. Richiesta di autorizzazione idraulica e concessione demaniale per ampliamento ponte lungo il rio Baracco in loc. Passerelle fra i comuni di Alba e Grinzane Cavour. Richiedente: Provincia di Cuneo.



ATTO DD 1418/A1816B/2022

DEL 19/05/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: PI 6380 – CNPO913. Richiesta di autorizzazione idraulica e concessione demaniale per ampliamento ponte lungo il rio Baracco in loc. Passerelle fra i comuni di Alba e Grinzane Cavour. Richiedente: Provincia di Cuneo.

In data 10/03/2022 ns. prot. n. 10790 è pervenuta istanza di autorizzazione idraulica per il progetto (inerente il bando regionale “percorsi ciclabili sicuri”) volto ad ottenere condizioni di sicurezza per la viabilità attraverso l’ampliamento del ponte esistente sul rio Baracco, presentato dalla Provincia di Cuneo in qualità di ente proprietario dell’infrastruttura viaria. L’intervento comporta anche il rilascio di concessione demaniale, per la sanatoria dell’esistente e per il relativo ampliamento.

Il procedimento è stato avviato con lettera ns. prot. 14015 del 31/03/2022. L’avviso è stato pubblicato dal 06/04/2022 al 20/04/2022 all’albo pretorio del Comune di Alba e dal 29/04/2022 al 14/05/2022 all’albo pretorio del Comune di Grinzane Cavour, senza riscontrare osservazioni ed opposizioni.

All’istanza sono allegati gli elaborati progettuali firmati dall’ing. Edoardo Fenocchio, consistenti in ampliamenti dell’impalcato del ponte sul rio Baracco a sinistra e a destra della carreggiata al fine di garantire percorsi ciclabili in sicurezza, separati dal traffico veicolare nei due sensi di marcia.

Le indagini idrauliche a supporto del progetto evidenziano condizioni di criticità dell’attraversamento esistente in termini di capacità di deflusso, in quanto le sezioni idrauliche a monte non appaiono in grado di contenere all’interno dell’alveo le portate previste, che risentono della presenza del ponte. L’intervento in progetto non costituisce comunque un aggravio alle condizioni di esercizio del manufatto esistente, sia sotto il profilo strutturale che del funzionamento idraulico. Per il miglioramento della sicurezza rispetto alla situazione attuale è prevista una soluzione tecnologica che consente l’agevole e reversibile abbattimento dei parapetti pedonali (costituiti da elementi metallici discontinui) previa chiusura del transito, nel caso di eventi critici sotto il profilo idraulico.

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali aggiornati, la realizzazione delle opere in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del rio Baracco. Considerato tuttavia che le sezioni idrauliche presenti verso monte non appaiono in grado di contenere all'interno dell'alveo le portate previste, che risentono della presenza del ponte, dovranno essere assunti i seguenti adempimenti:

- periodici controlli e manutenzioni finalizzati al mantenimento della capacità di deflusso del ponte e del rio Baracco nel tratto interessato
- segnaletica con avviso di condizioni di rischio in caso di piena
- gestione del ponte attraverso azioni di protezione civile in caso di piena;

considerato l'esito favorevole dell'istruttoria, è pertanto possibile rilasciare la concessione per anni diciannove sulla base dello schema di disciplinare, allegato alla presente determinazione, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata; trattandosi di manufatto di proprietà provinciale, la concessione viene rilasciata a titolo gratuito e senza la costituzione di alcun deposito cauzionale;

constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR 1-4046 del 17/10/2016;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- RD 523/1904
- DPR n. 8/1972
- DPR n. 616/1977
- DLgs 112/98
- DGR 24-24228 del 24/3/1998
- LR 23/2008
- LR 44/00
- LR 20/2002
- LR 12/2004
- DPGR 06/12/2004 n. 14/R
- DGR 11-1409 del 11/05/2015

determina

1. di autorizzare ai sensi del RD 523/1904, ai soli fini idraulici, la Provincia di Cuneo a realizzare i lavori in oggetto, secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati tecnici allegati all'istanza, nel rispetto delle prescrizioni sopra riportate e nell'osservanza delle seguenti condizioni:

- gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatare di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato;
- non potrà essere asportato il materiale litoide presente in alveo senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
- la committenza è responsabile di qualsiasi danno che possa derivare dai lavori effettuati;
- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- durante la costruzione delle opere e l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
- le opere in argomento dovranno essere realizzate, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di anni uno a far data dalla presente Determinazione, con la condizione che, una volta iniziati i lavori, gli stessi dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. È fatta salva l'eventuale proroga per giustificati motivi, che dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;
- il committente delle opere dovrà comunicare a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato;
- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità del manufatto in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione delle opere necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche all'opera autorizzata, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
- il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi;
- il soggetto autorizzato nella esecuzione dei lavori dovrà attenersi ai disposti dell'art. 12 della LR 37 del 29/12/2006 e della DGR n. 72-13725 del 29/03/2010 della Regione Piemonte. In ogni caso prima dell'inizio dei lavori dovrà prendere in via preventiva gli opportuni accordi per il recupero della fauna ittica anche in riferimento alla normativa sopra indicata.

2. Di concedere alla Provincia di Cuneo, ai sensi del Regolamento Regionale n. 14/R/2004, l'occupazione dell'area demaniale del rio Baracco per il mantenimento del ponte in loc. Passerelle fra i comuni di Alba e Grinzane Cavour così come modificato dagli interventi in programma in corrispondenza del Foglio 28, 29, 32 (Alba) e Foglio 1 (Grinzane Cavour) e per una superficie complessiva di 97,86 m² di cui 73,2 esistenti e 24,66 in ampliamento, come individuata negli elaborati tecnici allegati all'istanza.

3. Di approvare lo schema di disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

4. Di accordare la concessione per la durata di anni 19 (diciannove) a decorrere dalla data della firma del disciplinare di concessione, che dovrà avvenire entro e non oltre trenta giorni dalla data della presente determinazione, e pertanto fino alla scadenza del 31/12/2041, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare.

Ai sensi del Regolamento Regionale n. 14/R/2004, trattandosi di un manufatto di proprietà provinciale, la concessione è rilasciata a titolo gratuito e non è prevista la costituzione di alcun deposito cauzionale.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della LR 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Firmato digitalmente da Graziano Volpe

Allegato

REGIONE PIEMONTE

Direzione Opere pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale di Cuneo

Schema Disciplinare di concessione demaniale per occupazione sedime demaniale (Servitù)

CNPO913

Rep. n° del

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione demaniale gratuita per l'occupazione di sedime demaniale in parte per sanatoria e parte per ampliamento del ponte lungo il rio Baracco in loc. Passerelle fra i comuni di Alba e Grinzane Cavour, in corrispondenza del Foglio 28, 29, 32 (Alba) e Foglio 1 (Grinzane Cavour) e per una superficie complessiva di 97,86 m² di cui 73,2 esistenti e 24,66 in ampliamento.

Richiedente: Provincia di Cuneo con sede in Corso Nizza, 21 – 12100 Cuneo (CN), Codice Fiscale e Partita IVA n. 00447820044.

Art. 1- Oggetto del disciplinare.

Con il presente atto, ai sensi del Regolamento Regionale emanato con D.P.G.R. in data 06/12/2004, n.14/R e s.m.i., sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinata la concessione demaniale in sanatoria gratuita per l'occupazione di sedime demaniale del ponte lungo il rio Baracco in loc. Passerelle fra i comuni di Alba e Grinzane Cavour per una superficie complessiva di 97,86 m² di cui 73,2 esistenti e 24,66 in ampliamento, in corrispondenza del Foglio 28, 29, 32 (Alba) e Foglio 1 (Grinzane Cavour), come indicato negli elaborati grafici allegati a far parte integrante del presente disciplinare.

La concessione demaniale è accordata fatte salve le competenze di ogni altro Ente o Amministrazione.

Art. 2 – Autorizzazione Idraulica.

Ai soli fini idraulici, il ponte esistente che sarà oggetto degli interventi di ampliamento-

miglioramento, potrà essere mantenuto secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati tecnici allegati all'istanza, subordinatamente all'osservanza delle condizioni di cui alla D.D. n./A1816B deldi autorizzazione idraulica ed approvazione dello schema del presente atto.

Art. 3 – Durata della concessione.

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario per anni diciannove con scadenza al 31 dicembre 2041.

L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere anche parzialmente la concessione in qualunque momento, con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità, senza che il concessionario possa pretendere compenso per risarcimento di danni o altro.

Al termine della concessione e nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del DPGR n.14/R e s.m.i..

È facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente almeno sei mesi prima della scadenza.

.Art. 4 – Obblighi del concessionario.

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale.

Dovranno essere assunti da parte dell'Amministrazione Provinciale i seguenti adempimenti:

- periodici controlli e manutenzioni finalizzati al mantenimento della capacità di deflusso del ponte e del rio Baracco nel tratto interessato
- segnaletica con avviso di condizioni di rischio in caso di piena
- gestione del ponte attraverso azioni di protezione civile in caso di piena.

Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, durante il suo uso.

È fatto divieto al concessionario di subaffittare o cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro disposti ai sensi dell'articolo 19 del D.P.G.R. n.14/R/2004 e s.m.i..

Il concessionario, qualora alla scadenza della concessione non intenda chiederne il rinnovo, ha l'obbligo di rilasciare l'area occupata e provvedere a sua cura e spese alla rimozione del manufatto ed al ripristino dello stato dei luoghi, ferma restando la necessità di espressa autorizzazione dell'autorità idraulica competente.

Viene fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, del manufatto la cui rimozione non sia ritenuta opportuna per ragioni idrauliche o di pubblico interesse.

Art. 5 – Canone – Deposito cauzionale.

Ai sensi dell'art. 10 comma 4 del D.P.G.R. 6/12/2004 n. 14/R e s.m.i., trattandosi di manufatto di proprietà provinciale, la concessione è rilasciata a titolo gratuito e non è prevista la costituzione di alcun deposito cauzionale.

Art 6 – Spese per la concessione.

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

Art. 7– Norma di rinvio.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del DPGR n.14/R/2004.

Art. 8 – Elezione di domicilio e norme finali.

Per tutti gli effetti connessi al presente atto, il concessionario elegge domicilio presso la propria sede sita in corso Nizza, 21 – 12100 Cuneo.

Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge e sarà definitivo per l'Amministrazione regionale solo dopo l'esecutività a norma di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

Cuneo li, _____

Firma del concessionario

per l'Amministrazione concedente

IL DIRIGENTE DI SETTORE

(Arch. Graziano VOLPE)